

Newsletter **1/2022**

in questa uscita

Delibera ANAC 1/2022:

differimento termine PTPCT al 30 aprile 2022

Adempimento ex art. 1, comma 32, L. 190/2012 scadenza al 31 gennaio 2022

Delibera ANAC 777/2021:

analisi delle semplificazioni disposte per Ordini e Collegi professionali

Relazione del RPCT ex art. 1, co. 14 L. 190/2012:

scadenza al 31 gennaio 2022 e modalità di pubblicazione

Delibera ANAC 1/2022: differimento termine della presentazione del PTPCT 2022-2024

Con Comunicato pubblicato il 14 gennaio u.s. (Delibera n. 1 del 12/01/2022), ANAC ha differito la scadenza per la presentazione del PTPCT 2022-2024 al 30 aprile 2022 e tale differimento - conseguente allo slittamento della data di presentazione del PIAO - è efficace verso tutti i soggetti tenuti ad adottare misure di prevenzione. Si legge infatti nel Comunicato che "tale termine vale per tutti gli enti che sono soggetti ad adottare misure di prevenzione, anche quelli non obbligati all'adozione del PIAO". Qui di seguito le indicazioni del Comunicato:

- il differimento è motivato dal **perdurare dello stato di emergenza sanitaria** e dalla volontà di consentire ai RPCT di svolgere le attività necessarie per la predisposizione;
- la predisposizione dei PTPCT può tener conto delle indicazioni fornite nel PNA 2019;
- al fine di facilitare la stesura del prossimo PTPCT, ANAC ha redatto un **Vademecum** esemplificativo utilizzabile sia per la predisposizione del PTPCT sia della sezione del PIAO dedicata alle misure di prevenzione

della corruzione; **tale Vademecum sarà illustrato dalla stessa Autorità in un evento pubblico on-line previsto per il 3 febbraio p.v.;**

- i presidi di anticorruzione o di prevenzione delle disfunzioni amministrative potranno essere gestiti dagli Enti mediante le misure di prevenzione già adottate; tuttavia, laddove il monitoraggio annuale abbia evidenziato situazioni da attenzionare, ciascun Ente potrà anticipare - rispetto al termine del 30 aprile p.v. - l'adozione di misure di prevenzione specifiche;
- le amministrazioni che prima della scadenza del 30 aprile hanno già attuato gli adempimenti e sono pronte per l'adozione del PTPCT 2022-2024, possono procedere all'adozione immediata.

Si segnala inoltre che in assenza di specifiche indicazioni, resta fermo il termine del 31 gennaio 2022 per svolgere il monitoraggio sulla Piattaforma ANAC e per la pubblicazione della Relazione annuale del RPCT ai sensi dell'art. 1 della L. 190/2012, comma 14.

Adempimento ex art. 1, co. 32, L. 190/2012: scadenza al 31 gennaio 2022

DESCRIZIONE DELL'ADEMPIMENTO

I soggetti tenuti al rispetto del D.lgs. 33/2013 pubblicano e aggiornano tempestivamente sul proprio sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti, le informazioni indicate all'art. 1, co. 32, della L. 190/2012¹ relative ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli stessi soggetti pubblicano in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto le informazioni sopra indicate con riferimento alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente, anche se in pendenza di aggiudicazione, e alle procedure i cui contratti di affidamento sono in corso di esecuzione nel periodo considerato o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti. Gli obblighi di pubblicazione riguardano tutti i procedimenti di scelta del contraente, a prescindere dall'acquisizione del CIG o dello SmartCIG, dal fatto che la scelta del contraente sia avvenuta all'esito di un confronto concorrenziale o con affidamenti in economia o diretti e dalla preventiva pubblicazione di un bando o di una lettera di invito. Tale pubblicazione deve essere comunicata ad ANAC per l'esercizio delle funzioni di vigilanza.

MODALITÀ DI ADEMPIMENTO

L'adempimento sopra descritto consta di due passaggi: pubblicazione dei dati e una comunicazione ad ANAC.

» **Pubblicazione** - I soggetti obbligati sono tenuti a pubblicare nella propria sezione Amministrazione Traspa-

rente/Bandi di gara e contratti le seguenti informazioni: CIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione al netto dell'IVA, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo complessivo delle somme liquidate². I dati devono essere pubblicati in un formato digitale standard aperto che ne consenta l'analisi e la rielaborazione. A tal fine i soggetti obbligati devono utilizzare **il formato XML secondo gli schemi XSD definiti nel documento "specifiche tecniche" disponibile sul sito dell'Autorità**³.

» **Comunicazione** - Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di vigilanza sull'osservanza degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1, co. 32 L. 190/2012, i soggetti obbligati sono tenuti a trasmettere ad ANAC una comunicazione che attesti l'avvenuta pubblicazione. La comunicazione va inviata via PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it entro il 31 gennaio di ogni anno. Per la comunicazione si utilizza un modulo pdf messo a disposizione dall'Autorità stessa, che va essere scaricato e successivamente compilato in locale, quindi allegato alla comunicazione via PEC.

RATIO DELL'ADEMPIMENTO

La pubblicazione da parte di tutte le Stazioni appaltanti dei dati in formato aperto consente analisi statistiche finalizzate alla lotta alla corruzione; ciò è tanto più possibile se i dati sono tra loro omogenei e riutilizzabili. È questo il motivo per cui ANAC definisce lo standard del file di pubblicazione.

1. "32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

2. Cfr. Delibera ANAC 39/2016 - Indicazioni alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione delle informazioni all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, come aggiornato dall'art. 8, comma 2, della legge n. 69/2015.

3. Si ricorda che i file XML da pubblicare devono conformarsi all'ultima versione degli schemi XSD.

CONTROLLO SULL'ADEMPIMENTO

Relativamente ai controlli interni, nell'ambito del proprio piano di monitoraggio il RPCT controlla l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e di comunicazione all'Autorità sopra descritti, segnalando all'organo amministrativo i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Restano ferme le responsabilità in capo ai soggetti tenuti all'elaborazione e alla pubblicazione dei dati.

SUGGERIMENTI OPERATIVI

Dal punto di vista operativo, si segnala che:

- i software gestionali di norma in uso sono in grado di estrapolare automaticamente il file XML dai dati che sono stati inseriti relativamente ad impegni e pagamenti; è pertanto opportuna una preliminare verifica con i referenti della contabilità dell'ente, posto che **tali adempimenti dovrebbero essere già a regime o se non a regime dovrebbero essere di pronta implementazione;**
- una volta in possesso del file XML, questo andrà pubblicato in Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti e tale pubblicazione va ripetuta con cadenza annuale;
- successivamente alla pubblicazione, l'Ente comunica ad ANAC l'adempimento;
- la comunicazione ad ANAC avviene in forma standardizzata, esclusivamente mediante l'invio di una PEC all'indirizzo comunicazioni@pec.anticorruzione.it;
- la comunicazione deve contenere in allegato il modulo pdf predisposto dall'ANAC e compilato con i dati richiesti (individuazione stazione appaltante e indirizzo specifico di pubblicazione del file XML).

CONSEGUENZA DEL MANCATO ADEMPIMENTO

L'omissione, anche parziale, della pubblicazione o dell'aggiornamento dei dati, il ritardo nell'adempimento o il mancato rispetto delle indicazioni fornite da ANAC con la Del.39/2016 e le relative specifiche tecniche comportano l'esercizio del potere d'ordine da parte dell'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 3, della l. 190/2012 e dell'art. 45 del d.lgs. 33/2013. La mancata, incompleta o tardiva comunicazione all'Autorità o il mancato rispetto delle indicazioni fornite con la Del. 39/2016 e le relative specifiche tecniche comporta l'avvio del procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione prevista all'art. 6, comma 11, del d.lgs. 163/06 nei confronti del soggetto responsabile della comunicazione individuato dall'ente (ora 213 D.Lgs. 50/2016) L'omissione della pubblicazione sarà inoltre oggetto di segnalazione alla Corte dei Conti entro il 30 aprile di ogni anno ai sensi dell'art. 1, comma 32, della l. 190/2012.

Delibera ANAC 777/2021: semplificazioni per Ordini e Collegi professionali

L'ANAC, con Delibera 777 del 24 novembre pubblicata il 14 dicembre 2021, a seguito dell'attività svolta dal un gruppo di lavoro interno costituito per approfondire il tema dell'applicazione della normativa di trasparenza e anticorruzione agli Ordini e Collegi professionali, ha deliberato talune semplificazioni⁴.

Tale semplificazione viene attuata da ANAC tenendo in considerazione la natura, la dimensione organizzativa e le attività svolte Ordini e Collegi professionali, con particolare riguardo al principio di compatibilità⁵ e proporzionalità, alla riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento⁶ ed alla semplificazione delle modalità attuative, mediante una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, sempre in coerenza con la finalità della norma che ne impone la pubblicazione nonché mediante, dove possibile l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli Ordini e Collegi nazionali in luogo di quelli territoriali.

Le semplificazioni interessano sia gli adempimenti di trasparenza che i presidi anticorruzione. Con particolare riguardo agli obblighi di trasparenza, ANAC -in considerazione della diversa missione istituzionale- individua specifiche semplificazioni per gli Ordini e Collegi di livello territoriale e per quelli di livello nazionale fornendo -all'allegato 1 e all'allegato 2 della Delibera- 2 specifiche strutture di Amministrazione Trasparente.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Con riferimento alle semplificazioni in materia di trasparenza, sono stati individuati una serie di **obblighi di cui è stata esclusa la pubblicazione**, in considerazione della "non compatibilità".

Si tratta, tra gli altri, del ciclo di gestione e dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, della pianificazione e governo del territorio e delle informazioni ambientali⁷.

Con riferimento all'**aggiornamento della pubblicazione**, ove possibile e senza contrastare con le finalità della pubblicazione, sono stati invece rivisti ed ampliati i termini per la pubblicazione: in via di principio l'allungamento del termine è stato applicato a tutti gli obblighi ad eccezione di quelli per cui il termine di aggiornamento è previsto da uno specifico provvedimento ed è finalizzato ad un interesse specifico. Beneficiano dell'allungamento di termini, a titolo esemplificativo, gli obblighi di pubblicazione relativi ai tassi di assenza del personale, al costo del personale non a tempo indeterminato, agli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti, al bilancio preventivo e consuntivo e alla carta dei servizi⁸.

Relativamente alle proposte di semplificazione **concernenti l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione**

4. Tali semplificazioni costituiscono attuazione dell'art. 3, co.3 ter del D.Lgs. 33/2013 secondo cui "1-ter. L'Autorità nazionale anticorruzione puo', con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli Ordini e Collegi professionali".

5. Cfr. art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013, che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali "in quanto compatibile". Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati "compatibili" sono ritenuti non applicabili.

6. Viene specificato nella Delibera che "Ove possibile, e non contrastante con le finalità della pubblicazione, possono essere ampliati i termini entro cui i dati devono essere pubblicati e aggiornati".

7. Si tratta dei seguenti obblighi di cui all'art.:

- art. 10 "Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione" con riferimento alle disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (co. 4) e alla predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (co. 6, 8);
- art. 20 "Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale";
- art. 29, "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", co. 2;
- art. 31, "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione", co. 1, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione;
- art. 38, "Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche", co. 2;
- art. 39 "Pianificazione e governo del territorio";
- art. 40 "Informazioni ambientali".

8. Si tratta degli obblighi di pubblicazione di cui all'

- art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013, relativo ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale;
- art. 17, co. 2, d.lgs. 33/2013, relativo al costo del personale non a tempo indeterminato;
- art. 18, d.lgs. 33/2013, sugli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;
- art. 29, co. 1, 1-bis d.lgs. 33/2013, sul bilancio, preventivo e consuntivo;
- art. 32, co 1, d.lgs. 33/2013 con riguardo alla carta dei servizi;
- art. 35, d.lgs. 33/2013, sulla pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati.

mediante rinvio con collegamento ipertestuale ad altri documenti di contenuto analogo si segnala la semplificazione per gli obblighi di cui all'art. 16, con riferimento alla dotazione organica e ai costi del personale e all' art. 17, con riferimento ai dati sul personale non a tempo indeterminato. Tali obblighi possono essere assolti con rinvio alla specifica sezione del conto annuale da inviare al MEF ex art. 60, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in cui i dati sono pubblicati. Con riferimento **alla semplificazione sui contenuti**, si segnala la riformulazione dei contenuti relativi ai seguenti obblighi di pubblicazione:

- atti di carattere normativo e amministrativo generale (art. 12, d.lgs. 33/2013): viene richiesta la pubblicazione dello Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche di natura regolamentare, disciplinante l'attività e l'organizzazione della categoria professionale; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento;
- dati sull'organizzazione dell'amministrazione (art. 13 d.lgs. 33/2013): viene richiesta la pubblicazione dei dati dell'organizzazione dell'ordine o del collegio professionale mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei "responsabili degli uffici", ove non vi siano dirigenti); viene anche richiesto elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (lett. d);
- dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013): è richiesta la pubblicazione in tabella dei tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;

- dati sulla contrattazione integrativa, (art. 21, co. 2, d.lgs. 33/2013): è richiesta la pubblicazione solo ove la contrattazione integrativa sia stipulata;
- dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29, co. 1 e 1-bis, d.lgs. 33/2013): è richiesta la pubblicazione dei documenti e degli allegati del bilancio preventivo e consuntivo unitamente ad una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese. Può essere pubblicata, quale spiegazione semplificata, la relazione del Tesoriere, ove redatta;
- dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31, d.lgs. 33/2013): vengono pubblicati i dati degli organismi di controllo, o degli organismi con funzioni analoghe a prescindere dalla loro denominazione, quando i controlli vertano sull'attività e l'organizzazione;
- dati sui servizi erogati (art. 32, d.lgs. 33/2013): vengono pubblicati tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati;
- dati relativi ai procedimenti amministrativi, ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati (art. 35, co. 1, d.lgs. 33/2013): vengono pubblicati i dati richiesti negli allegati 1 e 2 sia riguardanti il procedimento, l'unità organizzativa responsabile dello stesso e i recapiti utili dell'unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale⁹;
- informazioni necessarie per i pagamenti informatici (art. 36, d.lgs. 33/2013): vanno pubblicati i dati sui pagamenti facendo riferimento al sistema di pagamenti informatici PagoPa; solo nelle more dell'adeguamento al sistema PagoPA continuerà ad essere pubblicato l'IBAN;
- dati su interventi straordinari e di emergenza (art. 42,

9. Per ciascuna tipologia di procedimento andrà pubblicato:

- a) denominazione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
- b) unità organizzativa responsabile del procedimento
- c) ove diversa, l'unità organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
- d) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano
- e) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
- f) procedimenti per i quali il provvedimento dell'ordine o del collegio professionale può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'ordine o del collegio professionale
- g) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
- h) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
- i) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
- j) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale

Per i procedimenti ad istanza di parte andrà pubblicato

- a) d) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze

d.lgs. 33/2013): vanno pubblicati tali dati solo ove siano stati effettuati tali interventi.

Con riferimento all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli Ordini e Collegi territoriali da parte di quelli nazionali¹⁰ si segnala che tale semplificazione è oggi possibile solo per i dati relativi alla contrattazione collettiva nazionale (art. 21, co. 1, d.lgs. 33/2013); l'obbligo di pubblicazione è assolto solo dagli Ordini e Collegi nazionali, mentre quelli territoriali assolvono mediante un link che rinvii al dato pubblicato sul sito dell'Ordine o Collegio nazionale.

SEMPLIFICAZIONI APPLICABILI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PTPCT

Con riferimento alla predisposizione dei PTPCT, perseguendo anche le finalità del legislatore improntate a criteri di semplificazione maggiore efficienza, efficacia, produttività e minor aggravamento degli enti, ANAC ha valutato la possibilità di intervenire sull'applicazione della normativa anticorruzione per gli enti con meno di 50 dipendenti (fattispecie oltremodo frequente nell'ambito di Ordini e Collegi professionali).

Le semplificazioni in relazione alla predisposizione dei PTPCT, secondo ANAC, sarebbero così riassumibili:

- » possibilità di adottare il PTPCT e, nell'arco del triennio, confermare annualmente, con apposito atto, il piano in vigore, in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli comuni¹¹. Ciò sarebbe possibile in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell'ultimo anno, ovvero modifica degli

obiettivi strategici in un'ottica di incremento e protezione del valore pubblico;

- » nell'identificazione, possibilità di limitarsi a considerare le aree a rischio corruttivo espressamente previste dal legislatore ex art. 1, comma 16, L. 190/2012¹² e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione¹³;
- » nella programmazione delle misure di prevenzione della corruzione, specificare chiaramente, per ogni misura, solo alcuni elementi, quali: il soggetto responsabile dell'attuazione, i termini entro cui attuare la misura, la previsione e i tempi del monitoraggio sull'attuazione della stessa.

In relazione alla prima semplificazione, si segnala che le modalità di conferma del piano sono le stesse disposte da ANAC riguardo ai piccoli comuni e meglio dettagliati nell'Approfondimento n. IV "Semplificazione per i piccoli comuni" della parte speciale dell'Aggiornamento 2018 al PNA e PNA nel 2019/2021, Parte II "I piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle p.a", § 5.

ENTRATA IN VIGORE

Le semplificazioni relative alle misure di trasparenza e alle misure di prevenzione della corruzione e alla predisposizione del PTPCT sono applicabili dalla data di pubblicazione della delibera 777/2021 sul sito istituzionale dell'Autorità e, pertanto, anche per la predisposizione del PTPCT 2022-2024.

10. Trattasi della contrattazione collettiva nazionale (art. 21, co. 1, d.lgs. 33/2013), il quale obbligo è assolto solo dagli Ordini e Collegi nazionali, mentre quelli territoriali possono assolvere mediante un link che rinvii al dato pubblicato sul sito dell'Ordine o Collegio nazionale.

11. Cfr. Approfondimento n. IV "Semplificazione per i piccoli comuni" della parte speciale dell'Aggiornamento 2018 al PNA e PNA 2019/2021, Parte II "I piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle p.a".

12. "a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive"

13. Come, ad esempio, le tre aree specifiche indicate nell'Approfondimento III "Ordini e Collegi professionali", contenuto nella Parte speciale del PNA 2016.

Relazione annuale del RPCT ex art.1, co. 14 L. 190/2012: scadenza al 31 gennaio 2022 e modalità di pubblicazione

La scadenza per la pubblicazione della Relazione ex art. 1, co. 14 L. 190 è stata differita al 31 gennaio 2022. Relativamente alle modalità per renderla, si segnala che:

- gli RPCT si avvalgono della Scheda per la relazione annuale del RPCT 2021 allegata al Comunicato del Presidente del 17 novembre 2021.
- In alternativa, gli RPCT che utilizzano la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) possono usufruire del servizio di generazione automatica della relazione annuale dopo aver completato l'inserimento dei dati relativi ai PTPCT e alle misure di attuazione.

Un volta finalizzata, la Relazione andrà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"/"Società trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti – prevenzione della corruzione".

Laddove la produzione della Relazione sia avvenuta utilizzando la Scheda, si segnala che la stessa deve essere pubblicata nello stesso formato Excel rilasciato dall'Autorità: non va quindi pubblicata in formato immagine o pdf. Parimenti la Relazione generata in automatico andrà pubblicata nel formato rilasciato da ANAC e non sono possibili aggiustamenti sostanziali rispetto al documento generato, ma solo interventi di finitura.

La relazione, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, è atto proprio del RPCT e non richiede né l'approvazione né altre forme di intervento degli organi di indirizzo dell'amministrazione di appartenenza.

Qualora all'interno dell'ente manchi temporaneamente e per qualunque motivo il RPCT, la relazione dovrà essere comunque predisposta e pubblicata a cura dell'organo competente all'adozione del PTPCT che, come previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 190/2012, è l'organo di indirizzo politico.

Legislazione Tecnica
Area Consulenza

Direzione Generale:
dott.ssa Rosalisa Lancia

Tel. **06.5921743**
email: **consulenza@legislazionetecnica.it**

Orario Segreteria
dal lunedì al venerdì ore 9.15-13 e 14-17.45.